



TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

Sez II CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **783/2018** promossa da:

████████████████████ con il patrocinio degli avv.ti MOSHI NYRANNE, PALMIERI DANIELA e ASSAEL IVAN; elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOSHI NYRANNE

RICORRENTI

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001) con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA PESSINA, 8 22100 COMO presso il difensore avv. DEL GATTO ANTONIO

████████████████████ con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' elettivamente domiciliata in VIA DURINI, 20 MILANO presso il difensore avv. MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE'

████████████████████ contumace

RESISTENTI

Il giudice, sciogliendo la riserva dell'udienza 13/03/2019, ha emesso la seguente
ordinanza

considerato che:

- a seguito dell'ordinanza 1/6/2018 del Tribunale di Milano che respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Inps, in favore del Tribunale di Roma - dove il datore di lavoro, la ██████████ aveva aperto la posizione contributiva - ha indicato questo Tribunale come competente per territorio ex art 444 co 1 cpc, i lavoratori hanno riassunto il giudizio e l'Inps ha riproposto la medesima eccezione d'incompetenza per territorio;
- i lavoratori hanno svolto la domanda di condanna di ██████████ committente dei servizi di pulizia affidati a ██████████: quindi solidalmente responsabile con questa ex art 29 D Lgs 276/2003 al pagamento dei contributi previdenziali dovuti all'Inps;
- secondo la giurisprudenza, l'ordinamento riconosce l'interesse "*del lavoratore di chiamare in causa il datore di lavoro e l'ente previdenziale, convenendoli entrambi in giudizio, al fine di accertare l'obbligo contributivo del primo e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente) nei confronti del secondo, a valere sulla sua posizione contributiva, impedendo il verificarsi di un danno nei suoi confronti (e nei limiti in cui a ciò il lavoratore vi abbia interesse, come avviene quando non operi in suo favore, o c'è il rischio che possa non operare, per qualsiasi ragione, il principio di automaticità delle prestazioni)*" (Cass 19398/2014);
- essendo pertanto, il lavoratore legittimato ad agire per ottenere, in via eccezionale, una condanna c.d. "a favore di terzo" nel proprio interesse (oltre che in quello dell'Inps), e quindi a svolgere un'azione autonoma e distinta da quella spettante all'Inps (diversa pure da quella ex art.



2900 cc, con cui il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo, vd Cass 9314/2008), non vi sono ragioni per discostarsi dal principio generale espresso dall'art 444 co 1 cpc, che al fine di favorire il lavoratore (anche se convenuto in giudizio, vd. Cass 1941/2000) stabilisce la competenza del tribunale dove lo stesso risiede per tutte le controversie indicate nell'art. 442 cpc, nessuna esclusa, in via generale e inderogabile (vd Cass 9373/2014), anche per motivi di connessione (Cass 3685/1984);

- di conseguenza non può operare l'ipotesi di cui al co 3 che (al pari del co 2) rappresenta un'eccezione rispetto al foro generale previsto dal co 1 – come tale insuscettibile di qualsiasi interpretazione estensiva e analogica – per cui non trova applicazione quando, come nel giudizio in esame, sia parte in causa anche il lavoratore, perché il criterio generale della competenza territoriale in funzione della sua residenza prevale su quello della materia, gli obblighi contributivi del datore di lavoro, che pertanto, è attribuita alla competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, solo nel caso in cui il lavoratore non sia parte nel giudizio;

- con la memoria di costituzione, tempestivamente depositata, la resistente [REDACTED] ha chiesto, previo differimento della prima udienza, della [REDACTED] nei cui confronti ha svolto, in via subordinata, domanda di garanzia, da qualificarsi come domanda riconvenzionale, essendo detta società già parte in causa, perché convenuta in giudizio dai ricorrenti, con ricorso notificato il 15/1/2019 a mezzo pec;

respinge

l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Inps e,
visto l'art 418 cpc

fissa

la nuova udienza ex art 420 cpc per la comparizione delle parti al **29/5/2019 ore 10,30** stanza 413, piano IV – Palazzo di Giustizia

visto l'art 292 cpc

dispone

a cura di [REDACTED] la notifica alla [REDACTED] di copia della propria memoria di costituzione con quella della presente ordinanza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

Si comunichi.
Como, 03/04/2019

Il giudice
Giovanni Luca Ortore

